

Collegato Lavoro - Finanziaria 2010

Approvato dal Senato il 29.9.2010 e trasmesso alla Camera per l' approvazione
[AC 1441-quater-F *]

(* sono stati omessi l'art 3 sul doping sportivo e l'art 6 sui medici sportivi delle delegazioni straniere)

Art. 1.

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti

Il governo avrà tre mesi dall'entrata in vigore del "collegato" per emanare uno o più decreti legislativi relativi alle modalità di accesso ai pensionamenti anticipati per i lavoratori impiegati in attività usuranti, fra cui la riduzione di tre anni sull'età minima per il pensionamento di anzianità. Sarà necessario che l'attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno metà della vita lavorativa a partire dall'anno 2018. **Va giudicata negativamente** la clausola del comma 2 che, in caso di scostamento tra domande accolte e copertura finanziaria adotterà un criterio di priorità basato sui requisiti posseduti e la data di presentazione della domanda

**LAVORO
PRIVATO**

Art 2.

Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute

Entro un anno il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per riorganizzare gli enti e le società vigilate dal ministero del lavoro e dal ministero della salute. Si prevede anche l'organizzazione del Casellario centrale infortuni e la riorganizzazione dell'attività dell'IspeSPEL da parte dell'Inail. Inoltre, sulla base di questa norma, **il Governo potrà intervenire, in particolare, nel riordino degli istituti previdenziali, della CRI, degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale.**

**LAVORO
PUBBLICO**

Art 4.

Misure contro il lavoro sommerso

Nel settore privato, con la sola esclusione dei lavoratori domestici, sono considerati irregolari i lavoratori subordinati per i quali non è stata inviata al centro per l'impiego la comunicazione preventiva di assunzione. La sanzione per l'impiego di lavoratori "in nero" è fissata in misura fissa da 1.500 a 12.000 euro, oltre ad una sanzione di euro 150 per ogni giorno di lavoro irregolare. La regolarizzazione del lavoratore dopo un primo periodo di impiego in nero importa la sanzione da 1000 a 8000 euro oltre a 30 euro per ogni giorno lavorato in nero. Si prevede un aumento delle sanzioni civili del 50 per cento ed è prevista l'eliminazione del minimo pari a 3000 euro. Ciò che **non va** in questa norma è che le sanzioni non vengono applicate nel caso in cui "non esista" la volontà di occultare il rapporto di lavoro bensì d'inquadarlo con una diversa qualifica.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 5.

Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni, **diversamente dal privato**, possono trasmettere le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto, **entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si verifica.** Nello stesso tempo potrà essere consegnato al lavoratore copia della comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro o consegnare copia del contratto individuale di lavoro.

**LAVORO
PUBBLICO**

<p>Art 7. <i>Modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro</i></p>	<p>Si modifica il regime sanzionatorio previsto dalla legge 133/2008 in caso di non rispetto dei riposi settimanali, giornalieri e per i periodi di ferie. In particolare il comma 1 ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro, sul riposo settimanale, sulle ferie annuali retribuite e per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero. E' anche prevista la possibilità di derogare alle norme sull'orario di lavoro di riposo e ferie dei lavoratori marittimi al livello della contrattazione aziendale</p>	<p>LAVORO PRIVATO</p>
<p>Art 8. <i>Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002</i></p>	<p>Esteso ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, quando il quorum per l'elezione non sia raggiunto per due votazioni.</p>	<p>LAVORO PUBBLICO UNIVERSITA'</p>
<p>Art 9. <i>Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009</i></p>	<p>La maggior parte delle risorse disponibili per nuove assunzioni nelle università nel triennio 2009/2011, dovrà servire per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato.</p>	<p>LAVORO PUBBLICO: UNIVERSITA'</p>
<p>Art 10 <i>Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale</i></p>	<p>Per il triennio 2009-2011, agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali - pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori</p>	<p>LAVORO PUBBLICO: UNIVERSITA'</p>
<p>Art 11. <i>Abrogazione delle norme sulle valutazioni comparative dei docenti universitari</i></p>	<p>Cambiano alcune disposizioni relative al reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.</p>	<p>LAVORO PUBBLICO: UNIVERSITA'</p>
<p>Art 12. <i>Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali</i></p>	<p>Nel caso di trasferimento di ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, la Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.</p>	<p>LAVORO PUBBLICO: UNIVERSITA'</p>
<p>Art 13. <i>Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni</i></p>	<p>In caso di trasferimento di competenze da parte dello Stato a Regioni ed Enti locali, tra diversi soggetti pubblici, ed anche nel caso di esternalizzazione di attività e di servizi, il personale addetto, ove dichiarato in esubero, viene posto in mobilità ai sensi dell'art 33 del dlgs 165/2001. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possano utilizzare in assegnazione temporanea, per motivate esigenze organizzative e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia. E' evidente come con questa</p>	<p>LAVORO PUBBLICO</p>

norma si accentuino i rischi occupazionali a seguito di dichiarazione di esubero dei lavoratori in caso di passaggio di competenze ad altri soggetti pubblici o in presenza di esternalizzazioni

Art 14.

Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici

Le informazioni riguardanti le prestazioni svolte da chi esercita una funzione pubblica possono essere accessibili alla amministrazione di appartenenza.

LAVORO PUBBLICO

Art 15.

Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia

Per la Presidenza del Consiglio, i dirigenti di seconda fascia comandati ad altre amministrazioni incaricati del livello dirigenziale generale, non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia del ruolo unico della Presidenza qualora si abbia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale riducendo così il vecchio art 23 del dlgs 165/01 che prevedeva invece una direzione per almeno 5 anni.

LAVORO PUBBLICO

16. (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

Le pubbliche amministrazioni, **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della legge in commento, **possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati** prima dell'entrata in vigore del decreto 112/2008 .

LAVORO PUBBLICO

Art 17.

Applicazione dei CCNL del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

A far data dal 1 gennaio 2009 a tutto il personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo onere è pari a 3.020.000 € a decorrere dal 2010

LAVORO PUBBLICO

Art 18.

Aspettativa

I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. **Per il periodo in questione non si applicano le norme d'incompatibilità cui all'art 53 del dlgs 165/2001**

LAVORO PUBBLICO

Art 19.

Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco demandando la disciplina attuativa di tale principio a successivi provvedimenti legislativi. **Il COCER parteciperà alle attività negoziali in rappresentanza del personale militare**

LAVORO PUBBLICO: Vigili del Fuoco

Art 20.

Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato

Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 515 alcuni particolari settori, fra cui i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato, i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, il naviglio di Stato. Resta salvo il diritto del lavoratore al

risarcimento del danno eventualmente subito

Art 21.

Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche

Sarà istituito presso le pubbliche amministrazioni del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del *mobbing*. Si tratta di una **norma di principio** che quasi certamente non avrà seguito perché la sua applicazione presuppone modelli organizzativi, di sviluppo professionale ed economico che mal si conciliano con le disposizioni della legge 150

**LAVORO
PUBBLICO**

Art 22.

Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale

I dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N. in servizio alla data del 31 gennaio 2010 possono richiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi i periodi di contribuzione figurativa. Il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e il permanere in servizio non può dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti

**LAVORO
PUBBLICO**

Art 23.

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

Il Governo è delegato a riordinare, entro sei mesi, la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rideterminandone le casuali, i requisiti per l'utilizzo, precisando i soggetti che ne possono usufruire, regolando in maniera uniforme le modalità di utilizzo, riducendo e semplificando i documenti da presentare in casi di handicap particolarmente gravi, o in presenza di patologie di tipo neuro degenerativo od oncologiche. **Occorrerà verificare con molta attenzione, in sede di confronto con il sindacato, le reali intenzioni del Governo su questa materia ricordando come le precedenti restrizioni varate dal Ministro Brunetta abbiano creato grandi difficoltà ai lavoratori in situazioni di disagio personale o familiare e che solo con la forte opposizione della CGIL si è riusciti in parte a mitigarne l'impatto.**

**LAVORO
PRIVATO
LAVORO
PUBBLICO**

Art 24.

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

I dipendenti del settore privato e pubblico hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza ad un familiare, parente o affine di secondo grado, con *handicap* in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno. Per i figli il diritto al permesso è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente. **Viene abrogata la possibilità al familiare che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Appare grave l'istituzione di una banca dati dei dipendenti pubblici che usufruiscono di questi permessi nonché dei soggetti portatori di handicap grave oggetto dell'assistenza..**

**LAVORO
PRIVATO
LAVORO
PUBBLICO**

Art 25.

Certificati di malattia

Anche nel settore privato il certificato di malattia deve essere trasmesso telematicamente dal medico,

**LAVORO
PRIVATO**

secondo il meccanismo vigente per i dipendenti pubblici .

Art 26.

Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il personale del comparto sicurezza e difesa può essere collocato in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

LAVORO PUBBLICO

Art 27.

Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa

Cambiano numerose disposizioni relative al personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri; in caso di comando ad altra amministrazione questa si fanno carico degli oneri del trattamento fondamentale ed accessorio del personale in posizione di comando delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, per i Vigili del Fuoco , ivi compresi i volontari, il Governo s'impegna entro 18 mesi a emanare provvedimenti volti a riordinare, con decorrenza 1 gennaio 2012, il sistema previdenziale ed assistenziale per equiparare la pensione dei superstiti dei volontari decduti per cause di servizio a quelle dei vigili in servizio permanente; ad equiparare per i medesimi soggetti il trattamento dovuto ad infortunio invalidante o malattia contratta per causa di servizio.

**LAVORO PUBBLICO:
Vigili del Fuoco**

Art 28.

Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Estesi i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive.

LAVORO PUBBLICO

Art 29.

Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato

Modifica l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica.

Art 30.

Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro

Si amplia la certificazione dei contratti di lavoro da parte delle apposite commissioni, con riguardo anche alle clausole compromissorie, quindi non solo la qualificazione del rapporto di lavoro ma anche lo stesso rapporto di lavoro . Ciò vuol dire che in caso di licenziamento, trasferimento di azienda, eccesso di potere da parte dell'impresa, instaurazione del rapporto di lavoro, **il giudice non potrà più entrare nel merito dei fatti ma limitarsi soltanto a giudicare il requisito formale degli atti**

LAVORO PRIVATO

Art 31.

Conciliazione e arbitrato

Cambiano le norme del codice di procedura civile con riferimento alla conciliazione e all'arbitrato previste negli articoli da 409 a 412-quater. Il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio, e si introducono vie di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso giudiziale. L'arbitrato e la conciliazione sono quindi di natura "volontaria", si potrà fare anche ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale , ovvero ad organi di certificazione (che possono essere gli Enti Bilaterali). Ricordando che quest'articolo ha costituito una delle motivazioni che hanno indotto il Presidente della Repubblica al rinvio alle camere del provvedimento, si continua,

LAVORO PRIVATO

LAVORO PUBBLICO

nonostante le modiche, a rendere difficile al lavoratore la possibilità di esigere giustizia in presenza di violazioni non formali commesse dal datore di lavoro.

Sono estesi alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli articoli 410, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.lgs.n.165/2001.

Art 32.

Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

L'impugnazione del licenziamento, nonché dei contratti a termine, delle collaborazioni, dei trasferimenti individuali o collettivi, dei trasferimenti e cessione di aziende e rami di aziende, con qualsiasi atto scritto, deve essere attuata nei 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso, ma è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 33.

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

Cambia il testo dell'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 relativo alle ispezioni e alla diffida ad adempiere. Vengono meglio precisati i contenuti dei verbali di primo accesso ed a consuntivo. Il problema come è noto è che di fronte a inosservanza delle norme di legge e dei CCNL in materia di lavoro e legislazione sociale la sanzione prevista è solo di natura economica.

**LAVORO
PRIVATO**
[Ministero del Lavoro](#)

Art 34.

Indicatore di situazione economica equivalente

Si modifica la disciplina dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) necessario per il riconoscimento del diritto a determinate prestazioni sociali o assistenziali.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 35.

Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2

In caso di cessazione dell'attività commerciale entro il 31 dicembre 2011 sarà possibile percepire un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto dalla gestione commercianti dell'Inps.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 36.

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, utilizzando le risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 37.

Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La disciplina dell'impignorabilità è estesa ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

[Ministero del Lavoro](#)

Art 38.

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124

Il verbale rilasciato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo diventa esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 39

Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali

E' reato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla

**LAVORO
PRIVATO**

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Art 40. <i>Contribuzione figurativa</i>	Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno od integrazione del reddito, dal 1 gennaio 2005, per i periodi di contribuzione figurativa, l'accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell'attività.	LAVORO PRIVATO
Art 41. <i>Responsabilità di terzi nelle invalidità civili</i>	Per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.	LAVORO PRIVATO
Art 42. <i>Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS</i>	Vengono precisate le modalità per consentire all'INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso o sull'impresa di assicurazione.	LAVORO PRIVATO
Art 43. <i>Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali</i>	Trascorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, compresa la cessazione, non sono opponibili all'INPS.	LAVORO PRIVATO
Art 44. <i>Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatori</i>	Le disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni si applicano anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.	LAVORO PRIVATO
Art 45. <i>Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia</i>	E' possibile superare il limite di 22 mesi per l'accredito figurativo pensionistico durante i periodi di inabilità al lavoro, se derivano da infortunio sul lavoro.	LAVORO PRIVATO
Art 46. <i>Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile</i>	Differimento di 24 mesi dell'esercizio delle deleghe cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, riguardanti: la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile. Occorrerà grande attenzione affinché nell'esercizio di tale delega non vengano posti in essere le opzioni contenute nel libro bianco per quanto riguarda le tematiche in oggetto nonché, nell'attuazione del progetto Federalista del Governo, non venga attribuita alle Regioni la capacità di legiferare in maniera autonoma su queste materie	LAVORO PRIVATO
Art 47. <i>Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni</i>	Aumenta di 120 milioni il fondo per indennizzare le complicanze derivanti da vaccinazioni obbligatorie.	

obbligatorie

Art 48.
*Modifiche al decreto legislativo
10 settembre 2003, n.276*

Cambiano alcune disposizioni del D.Lgs. 276/2003 relative al mercato del lavoro. Previa intesa fra Stato e Regioni e sentite le parti sociali sarà possibile assolvere l'obbligo d'istruzione attraverso percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Intanto le Agenzie di collocamento potranno essere autorizzate dopo due anni di attività, nei 90 giorni successivi, a chiedere **l'autorizzazione a tempo indeterminato solo sulla base dei controlli formali degli obblighi di legge ed in via "subordinata" al corretto svolgimento dell'attività svolta** . On line saranno registrati nazionalmente i casi di percettore di sussidio o d'indennità che rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa o un progetto di reinserimento lavorativo facendo valere questa situazione in tutto il territorio nazionale . **Potranno fare collocamento le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, anche tramite società di servizi controllate;** associazioni di tutela ed assistenza, formazione, promozione della imprenditorialità, tutela delle disabilità, gli enti bilaterali; potranno essere autorizzati anche i gestori dei siti internet senza scopo di lucro.

**LAVORO
PRIVATO**

Art 49.
*Nomina dei componenti di
comitati istituiti presso l'INPS*

Il mandato dei membri del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito può essere rinnovato per più di due volte

**LAVORO
PRIVATO**

Art 50.
*Disposizioni in materia di
collaborazioni coordinate e
continuative*

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, qualora sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione, nonché abbia offerto la conversione del contratto in essere a tempo indeterminato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

**LAVORO
PRIVATO**